

N. R.G. 144/2016



Tribunale di Sondrio

SEZIONE UNICA

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 144/2016

tra

RICORRENTE

e

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - UFFICIO
MOTORIZZAZIONE CIVILE di SONDRIO**

CONVENUTO

Oggi **30 giugno 2016**, alle ore **12.04**, innanzi al dott. Marco Luigi Quatrida, sono comparsi:

Per **l'avv. ROMUALDI GIUSEPPE**

Per **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - UFFICIO
MOTORIZZAZIONE CIVILE di** nessuno compare

Il procuratore del ricorrente deposita ricorso e relativo decreto notificati, con relativa cartolina, nonché istanza di anticipazione d'udienza e relativo decreto, con relativa cartolina.

Il procuratore del ricorrente chiede pronunciarsi la contumacia del convenuto ed insiste per l'accoglimento del ricorso come atti.

Il Giudice

Si riserva.

Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida





Tribunale di Sondrio

SEZIONE UNICA

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, visti gli artt. 702 *bis* e ss. cpc, pronuncia la seguente

ORDINANZA

ha proposto ricorso ex art. 702 bis cpc avverso il provvedimento di diniego adottato dal MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – Ufficio Motorizzazione civile di – sull'istanza presentata dall'odierno ricorrente per il conseguimento ex novo della patente di guida a seguito di revoca della stessa,

- allegando che

- o il Tribunale Penale di Sondrio aveva disposto con sentenza, fra l'altro, la revoca della patente di per violazione, commessa in data 25/6/2011, dell'art. 186 Codice della Strada;
- o la predetta sentenza, impugnata, era stata confermata dalla Corte d'Appello e dalla Corte di Cassazione, sì che era divenuta definitiva in data 25/9/2014;
- o con provvedimento 26/11/2014 la Prefettura aveva disposto la revoca della patente di con decorrenza 25/6/2011 e con avvertimento che questi avrebbe potuto conseguire una nuova patente dopo il 25/6/2014;
- o decorsi tre anni dalla data della violazione aveva presentato all'Ufficio Motorizzazione di istanza per il conseguimento ex novo della patente revocata e tale istanza era stata respinta;
- o aveva proposto impugnazione contro il provvedimento di diniego dell'Ufficio Motorizzazione di davanti al TAR Lombardia il quale aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, venendo in rilievo nella fattispecie una posizione di diritto soggettivo;
- o il termine triennale previsto dall'art. 219, co. 3 ter d. lgs. 285/92 decorso il quale il condannato cui sia stata revocata la patente di guida può conseguire una nuova non si computa a partire dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna;

- ed ha chiesto al giudice adito



- o di dichiarare che il dies a quo di decorrenza del termine di tre anni per conseguire una nuova patente in caso di revoca della stessa ex art. 219 co. 3 ter d. lgs. 285/92 è quello di accadimento del fatto reato, nel caso concreto il 25/6/2011, e non quello del passaggio in giudicato della sentenza, disponendo che al ricorrente sia immediatamente consentito di sostenere gli esami per il conseguimento di una nuova patente, essendo il termine triennale spirato il 25/6/2014.

Il convenuto MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI non si è costituito in giudizio ed è pertanto contumace.

Ad avviso del giudice il ricorso presentato da non può essere accolto.

Al riguardo va infatti considerato che:

- l'art. 219 co. 3 ter d. lgs. 285/92 prevede, per quanto qui rileva, che quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui all'art. 186 del medesimo decreto legislativo, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato;
- la formulazione letterale della norma di cui all'art. 219 co. 3 ter d. lgs. 285/92 impone all'interprete di far coincidere la "*data di accertamento del reato*" con la data del passaggio in giudicato del provvedimento giudiziale che abbia accertato il reato, in quanto:
 - o nel testo dell'art. 219 co. 3 ter del d.lgs. 285/92 il legislatore ha utilizzato l'espressione "*accertamento del reato*" per indicare il momento dal quale inizia a decorre il termine triennale alla cui scadenza il soggetto al quale è stata revocata la patente di guida può conseguire una nuova;
 - o poiché nel nostro ordinamento spetta al giudice accertare la sussistenza di un reato, la scelta lessicale operata dal legislatore di fare testuale riferimento alla "*data di accertamento del reato*" esclude sul piano letterale la possibilità di individuare nella data di accertamento del fatto in sede amministrativa il momento di decorrenza iniziale del termine in oggetto;
 - o posto che spetta al giudice l'accertamento degli elementi costitutivi di un reato, in virtù del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva (art. 27 co. 2 Cost.) un reato può dirsi definitivamente accertato solo allorquando la pronuncia giudiziale che ne ha accertato la sussistenza acquisti efficacia di giudicato;
 - o ne consegue, per quanto qui rileva, che il decorso del termine in questione presuppone il passaggio in giudicato della pronuncia giudiziale che ha accertato la

- sussistenza del reato, poiché solo con la formazione del giudicato l'accertamento del reato può dirsi definitivamente compiuto;
- la necessità di far coincidere la "*data di accertamento del reato*" con la data del passaggio in giudicato del provvedimento giudiziale che abbia accertato il reato è inoltre imposta da ragioni di ordine logico-sistematico, in considerazione di quanto segue:
 - o dalla formulazione testuale dell'art. 219 co 3 ter d. lgs. 285/92 si ricava che la revoca della patente di guida precede la possibilità di conseguire una nuova, posto che è previsto che "*quando la revoca della patente di guida è disposta*" – per ciò che qui rileva – "*non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato*";
 - o dalla formulazione testuale dell'art. 224 co. 2 d. lgs. 285/92 si ricava che il provvedimento prefettizio di revoca della patente presuppone il passaggio in giudicato della pronuncia di condanna;
 - o ciò posto, poiché prima che intervenga il giudicato non vi è revoca della patente, e poiché prima che intervenga la revoca della patente non vi è necessità di conseguire una nuova, coerenza impone che il decorso del termine per il conseguimento della nuova patente presupponga il passaggio in giudicato della pronuncia di condanna;
 - o se invece si facesse coincidere l'espressione "*data di accertamento del reato*" con la data di commissione dell'infrazione si dovrebbe ritenere - in modo del tutto illogico ed irragionevole – che, qualora la pronuncia giudiziale penale irrevocabile intervenga a più di tre anni dal giorno della commessa infrazione, il reo possa conseguire una nuova patente di guida prima ancora che sia stato emesso il provvedimento di revoca della patente da parte del prefetto;
 - o di qui l'ulteriore conferma che la "*data di accertamento del reato*" di cui all'art. 219 co 3 ter d. lgs. 285/92 debba intendersi come data del passaggio in giudicato del provvedimento giudiziale che ha definitivamente accertato il reato;
 - poiché nel caso di specie non è ancora spirato il termine triennale dalla data del passaggio in giudicato della pronuncia giudiziale emanata nei confronti dell'odierno ricorrente, in ragione delle considerazioni che precedono il ricorso presentato da deve essere rigettato;
 - nulla sulle spese di lite, in ragione della contumacia della parte convenuta;
 - sussiste l'obbligo di segretazione dei dati personali del ricorrente ai sensi di seguito indicati.

P.Q.M.

1. rigetta il ricorso presentato da



2. dispone ai sensi del d. lgs. 196 del 2003, art. 52, l'obbligo di segretezza delle generalità e di altri dati identificativi inerenti il ricorrente, in relazione alla riproduzione ed utilizzazione anche parziale della presente ordinanza da parte di chiunque assuma la veste di diffusore.

Si comunichi.

Sondrio, 17/08/2016

Il giudice

dott. Marco Luigi Quatrada

